

Legge 12 marzo 1999 - N. 68
"Norme per il diritto al lavoro dei disabili"

CONVENZIONE DI INSERIMENTO LAVORATIVO - N° _____
(Art. 14 D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276)

Il giorno _____

tra

L'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (A.R.T.I.), Settore Servizi per il lavoro di _____ con sede operativa in Via _____, _____ e sede legale in Via Vittorio Emanuele II, 64 Firenze codice fiscale 94277540483, d'ora in poi chiamato "Servizio competente", rappresentato legalmente dal Dirigente del Settore Servizi per il lavoro di _____, Dr. _____, nato/a a _____ il _____ (Decreto Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego – ARTI – n. del)

e

l'Azienda _____ C.F./P.IVA _____ con sede legale in _____ via _____ Tel. _____ e.mail _____ PEC _____, rappresentata da _____, nato a _____ il _____ in qualità di Legale Rappresentante, di seguito denominata "**Soggetto Conferente**"

nonché

La Cooperativa sociale/consorzio _____ C.F./P.IVA _____ con sede legale in _____ Via _____ Tel. _____ e.mail _____ PEC _____, e sede operativa in _____ nella persona del proprio legale rappresentante _____, nato a _____ il _____ di seguito denominata "**Soggetto Destinatario**", in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del D.Lgs 276/2003, come da autocertificazione che si allega alla presente convenzione (All. 1)

PREMESSO CHE

- la legge 12 marzo 1999, n. 68, reca le norme in materia di diritto al lavoro ai disabili;
- l'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 prevede la stipula di convenzioni quadro aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali da parte delle imprese associate alle associazioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale o aderenti alla convenzioni medesime;
- il citato art. 14 del D. Lgs. 276/03 costituisce uno strumento integrativo rispetto alla normativa vigente in materia che favorisce e rende maggiormente praticabile l'inserimento lavorativo di

persone disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario;

- la legge regionale 32 del 2002, come modificata dalla legge regionale 28 del 2018, la quale all'art. 21 bis, comma 2, dispone che "Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, secondo le modalità stabilite dall'articolo 14 del d.lgs. 276/2003, l'Agenzia di cui all'articolo 21 ter stipula una convenzione con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative a livello territoriale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di cui all'articolo 3 della Legge regionale 31 ottobre 2018, n. 58 "Norme per la cooperazione sociale in Toscana".

- il D.P.G.R. 8/8/2003, n. 47/R che all'articolo 160 prevede i requisiti soggettivi per la stipula delle convenzioni per l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e per i lavoratori disabili

- in data 13 Febbraio 2020 è stata stipulata una Convenzione Quadro ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 del D. Lgs 276/03, approvata con Decreto del Direttore di A.R.T.I. n. 302 del 19/17/2019, nella quale sono stati individuati i criteri per la stipula della presente convenzione;

- ai sensi dell'art.14 D.Lgs 10 settembre 2003, n. 276 gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati tenuti all'obbligo di assunzione di cui all'art. 3 comma 1, lettera a), denominati "soggetti conferenti" e le cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni, e loro consorzi, denominati "soggetti destinatari", apposite convenzioni finalizzate a favorire l'inserimento al lavoro di soggetti disabili mediante la realizzazione di programmi di inserimento individuali, attraverso il conferimento di commesse di lavoro;

- tali convenzioni sono ammesse esclusivamente a copertura dell'aliquota d'obbligo e nei limiti del 30% della quota di riserva o, per l'assolvimento della quota d'obbligo relativa ad un lavoratore per i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti, qualora non sia possibile ottemperare all'obbligo attraverso l'assunzione del disabile, previa verifica del Servizio del Collocamento Mirato:

- i programmi di inserimento lavorativo riguarderanno lavoratori disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento lavorativo nel ciclo lavorativo ordinario;

- l'individuazione delle persone disabili da inserire con la presente tipologia di convenzione, previo loro consenso, è effettuata dagli uffici competenti, sentito il Comitato Tecnico, con la definizione di un progetto personalizzato di inserimento lavorativo;

- la durata della convenzione non può essere inferiore a 12 mesi e che alla scadenza, previa valutazione degli uffici competenti, può essere rinnovata per un periodo non inferiore a 24 mesi;

- la determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse, ai fini del computo di cui al comma 3 del D.lgs 276/2003, è calcolato secondo criteri di congruità con i costi del lavoro derivati dai contratti collettivi di categoria applicati dalle cooperative sociali;

- l'efficacia della stipula della convenzione è subordinata al conferimento della commessa di lavoro e alla assunzione della persona disabile da parte del Soggetto Destinatario;

PRECISATO

che il Soggetto Conferente _____ non ha/ha stipulato una convenzione, ai sensi dell'art.11 della legge 68/99.

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Inserimento lavorativo

Il Soggetto Destinatario _____ si impegna ad assumere il lavoratore disabile nei termini e nelle modalità indicate nel progetto personalizzato di inserimento.

2. Progetto personalizzato di inserimento lavorativo (allegato 2)

In allegato alla presente convenzione trilaterale è riportato il progetto personalizzato di inserimento lavorativo per il lavoratore individuato, sentito il Comitato Tecnico, concordato e sottoscritto dalla cooperativa e dal lavoratore, in cui risultano evidenziate l'avvicendamento delle fasi formative e le correlate modalità di esecuzione.

Il progetto personalizzato di inserimento lavorativo tiene conto della professionalità già posseduta dal disabile e di quelle da acquisire nell'ottica del collocamento mirato ed in funzione delle mansioni che verranno a questi assegnate.

L'allegato n. 2 è parte integrante del presente accordo.

3. Accordo per l'affidamento di commesse di lavoro

Il Soggetto Conferente _____ si impegna, a fronte dell'inserimento lavorativo concordato, ad affidare al Soggetto Destinatario _____ commesse di lavoro nel settore _____.

Il valore delle suddette commesse di lavoro non deve essere inferiore alla copertura, per ciascuna annualità e per ogni unità di personale assunta, dei costi derivanti dall'applicazione della parte normativa e retributiva dei CCNL, nonché dei costi previsti nel progetto personalizzato di inserimento lavorativo.

Di seguito, nella parte del presente accordo, denominata disposizioni applicative, le parti come più sopra evidenziato, stabiliscono le effettive clausole con cui intendono dare esecuzione al rapporto contrattuale.

4. Controllo degli adempimenti

A.R.T.I., attraverso i servizi di collocamento mirato territoriali, si riserva la facoltà di verificare il corretto adempimento degli obblighi assunti con la presente convenzione, in particolare, circa la permanenza delle condizioni di legge che consentono l'inserimento ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 276/2003, di cui alla legge 68/99 sui lavoratori disabili.

In difetto dell'osservanza dei contenuti del presente accordo ovvero delle disposizioni di legge previste al riguardo, anche su espressa segnalazione di una delle parti, A.R.T.I. potrà dichiarare decaduto ad ogni effetto l'accordo di convenzione, dandone comunicazione alle parti interessate con l'emanazione dei provvedimenti conseguenti.

In tutti i casi in cui la presente convenzione sarà da considerarsi decaduta, il datore di lavoro, ricevutane comunicazione da A.R.T.I., dovrà concordare tempestivamente con esso le modalità di assolvimento da adottare per la copertura dei posti in quota di riserva qui considerati; in caso contrario il datore di lavoro sarà ritenuto inadempiente all'obbligo di assunzione.

A.R.T.I., eventualmente avvalendosi delle competenze del Comitato Tecnico, provvederà a monitorare il livello di attuazione della presente convenzione e la situazione degli inserimenti effettuati, verificando la qualità delle convenzioni lavorative, con particolare riguardo alla tutela della salute e del benessere dei disabili inseriti, nonché alla promozione delle loro competenze lavorative;

DISPOSIZIONI APPLICATIVE

1. la quantità delle commesse così procurate al Soggetto Destinatario non sarà comunque inferiore a quello che consente a quest'ultima di applicare la parte normativa, retributiva, previdenziale ed assistenziale al lavoratore disabile assunto in ottemperanza al presente accordo;
2. al fine di documentare l'effettivo conferimento della commessa, il Soggetto Conferente è tenuto a rilasciare al servizio collocamento mirato territorialmente competente apposita dichiarazione sottoscritta congiuntamente con il Soggetto Destinatario, entro 10 giorni dalla sua attivazione come da allegato 3, parte integrante del presente accordo;
3. Per permettere la verifica delle dichiarazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, le cooperative sociali o i loro consorzi sono tenuti entro il 31 gennaio di ciascun anno a presentare ai Servizi per il collocamento mirato del Settore Servizi per il lavoro territorialmente competente un prospetto informativo contenente il numero, l'entità e i committenti delle commesse acquisite nell'anno e i riferimenti dei lavoratori disabili impiegati in cooperativa. In particolare deve essere evidenziato il rapporto tra le singole commesse riferite all'attività dell'anno precedente e i rapporti di lavoro instaurati per adempiervi nello stesso arco temporale con i singoli disabili.
4. La convenzione avrà decorrenza:
dal.....ed avrà termine il,
ritenendolo tacitamente rinnovato per uguale periodo qualora non sia inoltrata disdetta scritta, a mezzo PEC, almeno 3 mesi prima da una delle parti con contestuale comunicazione all'Ufficio pubblico competente per gli opportuni provvedimenti. Il suddetto accordo prevede, in calce, uno spazio per A.R.T.I. in cui inserire il proprio visto all'approvazione del rinnovo
5. qualora il Soggetto Conferente _____ ritenga non soddisfacente l'attività prestata in esecuzione dell'accordo, contesterà l'adempimento non corretto al Soggetto Destinatario, assegnando un termine al fine di rimuovere la causa del disservizio. In caso perduri l'inadempimento al termine assegnato, il Soggetto Conferente potrà risolvere il contratto con un preavviso di un mese, con contestuale comunicazione del recesso ad A.R.T.I. competente per i provvedimenti del caso, senza che l'appaltatore possa richiedere nulla a titolo di risoluzione anticipata;

Quanto sopra premesso e precisato, disposizioni generali e disposizioni applicative, a far parte integrante e sostanziale del presente accordo,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Il Soggetto Conferente affida al Soggetto Destinatario l'esecuzione di _____ per le seguenti quantità _____ per un periodo di _____ anni.

Art. 2

Le predette lavorazioni/servizi devono essere eseguite secondo le modalità indicate nel capitolato di affidamento della commessa di lavoro, che costituisce parte integrante della presente convenzione. (Allegato 3).

Art. 3

Il Soggetto Conferente si impegna a corrispondere (mensilmente, annualmente o con altra modalità) la somma di € _____ (in cifre e in lettere). Tale somma consente la copertura, da parte del Soggetto Destinatario, sia della parte retributiva e contributiva del CCNL applicato al/alla lavoratore/rice inquadrato/a come _____ di area/categoria (ex livelli) _____, che di svolgere le altre funzioni finalizzate all'inserimento della persona disabile.

Art. 4

Il Soggetto Destinatario si impegna ad eseguire l'opera o il servizio con la propria organizzazione e nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dall'art. 2.

Art. 5

Il Soggetto Destinatario si impegna a mantenere la riservatezza relativamente al prodotto lavorato, alle tecniche utilizzate e a quant'altro venga a conoscenza, attinente al Soggetto Conferente, in conseguenza dell'affidamento delle commesse.

Art. 6

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, le parti concordano di far riferimento allo schema giuridico del contratto di appalto di opere o di servizi di cui agli artt. 1655 e seguenti del Codice Civile e alle disposizioni di legge vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto

Per A.R.T.I. - Collocamento Mirato di _____

Per il Soggetto Conferente _____

Per il Soggetto Destinatario _____